

**Civile Ord. Sez. L Num. 21618 Anno 2019**

**Presidente: BRONZINI GIUSEPPE**

**Relatore: GARRI FABRIZIA**

**Data pubblicazione: 22/08/2019**

**ORDINANZA**

sul ricorso 22143-2016 proposto da:

ABRAMO CUSTOMER CARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA PARISI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, ADOLFO LARUSSA;

**- ricorrente -**

**contro**

TREBIAN ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA N.48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende;

**- controricorrente -**


avverso la sentenza n. 165/2016 della CORTE D'APPELLO

2019

686

di CATANZARO, depositata il 21/03/2016 R.G.N.  
1600/2014.

✓



**RILEVATO CHE**

1. La Corte di appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di primo grado e, in accoglimento del ricorso di Rosanna Trebian, ha accertato che il progetto in relazione al quale la Trebian aveva prestato la sua attività in favore della Abramo Customer Care s.r.l. non era specifico. Inoltre ha verificato che il rapporto si era svolto in regime di subordinazione. Per l'effetto ha dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti ed ha disposto la reintegrazione della Trebian nel posto in precedenza occupato condannando la società appellata al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in sei mensilità di retribuzione oltre accessori dalla sentenza al saldo ed al pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione all'inquadramento nel IV livello del c.c.n.l. di settore, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Abramo Customer Care s.r.l. che articola due motivi cui resiste con controricorso Rosanna Trebian. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

**CONSIDERATO CHE**

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2222 e ss. cod. civ., dell'art. 409 n. 4 cod. proc. civ., degli artt. 61 e 69 d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 oltre che la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ..

3.1. Sostiene la ricorrente che la Corte sarebbe incorsa nelle denunciate violazioni non avendo tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che nella specie si trattava di un rapporto di lavoro parasubordinato e non di un rapporto di lavoro autonomo.

4. La censura è inammissibile in quanto, concentrando la sua attenzione sulla natura autonoma piuttosto che parasubordinata del rapporto intercorso tra le parti, omette di censurare l'autonoma *ratio decidendi*, che ha determinato la Corte a ritenere sussistente tra le

parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato consistente nell'accertata insussistenza di un valido progetto.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, in specie dell'art. 23 del ccnl per il personale dipendente delle imprese di telecomunicazione. La nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.. Un vizio di extrapetizione nella parte in cui la Corte di merito ha riconosciuto l'inquadramento nel IV livello sebbene nel ricorso introduttivo del giudizio non fosse stato specificatamente chiesto e nonostante che, dai conteggi, emergesse che il livello di riferimento utilizzato era il III.

6. Osserva in proposito il Collegio che la censura è inammissibile poichè demanda alla Corte una mera correzione della motivazione che avrebbe dovuto semmai essere coltivata con l'apposita procedura di correzione di errore materiale.

6.1. Ed infatti, come evidenziato dalla stessa ricorrente per cassazione, la somma riconosciuta a titolo di differenze retributive è stata calcolata avendo riferimento al III livello del c.c.n.l. e per effetto della diversa qualificazione giuridica del rapporto. Né risulta che la lavoratrice avesse mai chiesto un inquadramento diverso e superiore. In tal senso neppure l'odierna controricorrente contesta che l' inquadramento chiesto fosse nel terzo livello del c.c.n.l.. Si aggiunga che nel dispositivo ci si limita a condannare la società al pagamento di un importo (appunto la somma calcolata sulla base del terzo livello) e dunque deve ritenersi che la Corte sia incorsa in un errore materiale laddove invece in motivazione ha, riconosciuto l'inquadramento mai richiesto.

6.2. Va rammentato in proposito che nel rito speciale del lavoro, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, deve attribuirsi prevalenza a quest'ultimo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza stabilmente la decisione assunta nella fattispecie concreta, mentre le enunciazioni della motivazione incompatibili con il dispositivo devono considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato (cfr. Cass. 19/06/2002 n. 8912, 07/07/2003 n. 10653, 18/06/2004 n. 11432). Tale insanabilità deve tuttavia

escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda, inoltre, sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (cfr. Cass. 11432/2004 cit. e Cass. 27/08/2007 n. 18090).

7. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo vanno poste a carico della ricorrente e devono essere distratte in favore dell'avv. Pileggi antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 *bis* del citato d.P.R..

#### P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali 15% per spese forfetarie oltre accessori di legge. Spese da distrarsi in favore dell'Avv. Pileggi che se ne dichiara antistatario.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 *bis* del citato d.P.R..

Così deciso nell' Adunanza camerale del 20 febbraio 2019

Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUBILLO

Il Presidente  
(Giuseppe Bronzini)

22 AGO 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni Rubillo

5

